

Promemoria integrativo per datori di lavoro di personale temporaneo

Inizio dell'assicurazione

- immediatamente, se l'impiego ininterrotto è di durata superiore alle 13 settimane lavorative;
- immediato, se il contratto è stipulato per un periodo indeterminato o superiore a tre mesi;
- immediatamente, se il salariato ha dei figli da sostenere*;
- immediatamente, su richiesta del salariato*;
- a partire dalla 14^a settimana di lavoro se, nonostante fosse stata inizialmente prevista una durata inferiore, l'impiego si protrae oltre la 13^a settimana. Gli impieghi svolti nell'arco di 12 mesi presso lo stesso datore di lavoro affiliato vengono sommati tra loro**;
- a partire dall'inizio di un prolungamento di un impiego presso la stessa ditta di lavoro temporaneo, se nel loro complesso tale prolungamento e l'impiego originario danno un totale superiore alle 13 settimane.

* Tale regola non si applica al personale di datori di lavoro non assoggettati al contratto collettivo di lavoro per la cessione temporanea di personale.

** Per il personale di datori di lavoro non assoggettati al contratto collettivo di lavoro per la cessione temporanea di personale gli impieghi svolti nell'arco di 12 mesi presso lo stesso datore di lavoro affiliato non vengono sommati tra loro e le interruzioni di durata superiore ai tre mesi fra due impieghi comportano l'estinzione dell'assicurazione.

Interruzione dell'impiego

Una salariata / un salariato deve essere assicurata / o dal primo giorno del nuovo impiego se questo riguarda la medesima ditta e se la durata dell'interruzione è inferiore a un anno (52 settimane). Inoltre, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

- Il primo impiego ha avuto durata superiore a tre mesi e quindi sono stati versati contributi assicurativi, oppure
- La salariata / il salariato chiede di essere assicurata / o a partire dal 1° giorno del nuovo impiego.

Se non è soddisfatta nessuna di queste condizioni, l'adesione alla cassa pensione avviene soltanto se l'impiego precedente **considerato congiuntamente** con quello nuovo supera la durata di 3 mesi (13 settimane). La durata dell'interruzione tra i due impieghi non deve essere superiore alle 51 settimane (ulteriori esempi sono riportati alla fine del promemoria).

Fine dell'assicurazione

Alla conclusione di un rapporto di lavoro la copertura assicurativa rimane in essere, per i rischi morte e invalidità, per un altro mese oltre la data di uscita (copertura supplementare). Se l'uscita è conseguente a malattia o infortunio è indispensabile presentare apposita comunicazione.

Esenzione dai premi per il salariato

Se una salariata o un salariato sviluppa una condizione di incapacità al lavoro per malattia o infortunio, al termine di un periodo di attesa di 3 mesi ha diritto all'esenzione dai premi. Ciò significa che al termine del periodo d'attesa gli accrediti di vecchiaia (contributo di risparmio) continuano a essere versati alla persona assicurata.

Esenzione dai premi per il datore di lavoro

Data la sospensione della notifica del salario alla cassa pensione in concomitanza con l'inizio della prestazione di indennità giornaliera, in caso di diritto all'esonero dal pagamento dei premi, al datore di lavoro non verrà rimborsato alcun premio. La notifica del salario più recente (tabella Excel mensile) riporta pertanto tutti i salari fino all'ultimo versamento prima dell'inizio della prestazione di indennità giornaliera.

Indennità giornaliera di malattia o infortunio

Le indennità giornaliere di malattia o infortunio non sono assoggettate ai contributi LPP e pertanto non vanno comunicate. Inoltre, non possono essere utilizzate per effettuare detrazioni dalla cassa pensione.

Uscita in caso di incapacità al lavoro

Se a causa di una condizione di incapacità al lavoro prolungata non risulta possibile un reinserimento a breve termine, è possibile comunicare l'uscita. Ciò nonostante, è obbligatorio che al più tardi con la comunicazione dell'uscita venga indicata la condizione di incapacità al lavoro.